

ALLEGATO 1 - CIRCOLARE n. 06/2022

MODALITA' OPERATIVE FATTURAZIONE ELETTRONICA PER OPERAZIONI CON L'ESTERO

Operazioni ATTIVE con l'Estero

Occorre creare un file XML impostando il campo "codice destinatario" con il valore convenzionale XXXXXXXX per identificare che trattasi di una controparte estera, non coinvolta dal processo di fatturazione elettronica. Sul punto si precisa che per il cliente non residente nulla cambia dal 1° luglio 2022: si continuerà ad inviargli una copia analogica della fattura (ad esempio, pdf via mail).

Per quanto riguarda, invece, la trasmissione telematica del singolo file allo Sdl, la stessa andrà effettuata *entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi*.

Pertanto, in caso di **cessioni intra-Ue di beni** non imponibili ai sensi dell'articolo 41 D.L. 331/1993 (Natura operazione N3.2) i termini della comunicazione coincidono con dell'emissione, ovvero **entro 12 giorni (fattura immediata) o entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (fattura differita)**, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

Le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto. Se anteriormente al verificarsi dell'evento di cui sopra è stata emessa la fattura, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura (articolo 39 D.L. 331/1993).

Allo stesso modo, anche **per le prestazioni di servizi rese a clienti Ue (oppure extra-Ue)** occorre tenere in considerazione i termini di fatturazione posti dall'articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972; per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi non residenti in Italia, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 (Natura operazione N2.1), la fattura va emessa **entro 12 giorni (fattura immediata) o entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (fattura differita)**.

Si ricorda che per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa: trattasi delle esportazioni di beni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 633/1972.

Operazioni PASSIVE con l'Estero

Per le operazioni passive, salvo il caso in cui si sia ricevuta una fattura elettronica, vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati:

- **TD17** Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero (sia UE che extraUE),
- **TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
- **TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972. Si tratta dell'acquisto di beni da soggetto non residente ma già presenti in Italia.

Venendo alla trasmissione dei dati del ciclo passivo, l'invio del singolo documento relativo all'acquisto dall'estero deve essere effettuato **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra Ue) o di effettuazione dell'operazione (in caso di operazioni extra Ue).

Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (importazioni, ovvero acquisti di beni extraUe) la trasmissione dei dati resta facoltativa.

Di seguito si riportano, in un **prospetto di sintesi**, le **modalità di compilazione dei tre tipi di documenti**.

DOCUMENTO XML TD17

1. **Quando va emesso**: Quando il prestatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) ha emesso una fattura non elettronica per prestazioni di servizi: l'Iva non è indicata in fattura, in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.

Il committente emette quindi il documento TD17 ad integrazione della fattura ricevuta.
2. **Campo <CedentePrestatore>** : Dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso. Il prestatore potrebbe aver indicato in fattura una partita Iva italiana aperta tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta; in mancanza di fattura elettronica, anche in questo caso si rende necessario inviare un documento TD17 riportando l'identificativo estero del prestatore.
3. **Campo <CessionarioCommittente>** : Dati del cessionario/committente che effettua l'integrazione o emette l'autofattura, cioè vanno indicati i propri dati.
4. **Campo <CodiceDestinatario>** : Va indicato il proprio codice destinatario oppure il codice "0000000".
5. **Campo <Data> della sezione "Dati Generali"** : Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intra-Ue. Data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-Ue o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

6. **Sezione <DettaglioLinee>** : Devono essere compilati i campi previsti e devono essere indicati l'imponibile e l'Iva. Se si tratta di un'operazione non imponibile deve essere data indicazione della Natura (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non imponibilità, codice N4 nel caso di esenzione, codice N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia).
7. **Campo <DatiFattureCollegate>** : Estremi della fattura di riferimento.
8. **Campo <Numero>** : Consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

DOCUMENTO XML TD18

1. **Quando va emesso** : Il cedente residente in altro paese Ue emette una fattura per la vendita di beni al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario. Se il cedente non ha emesso fattura elettronica attraverso il Sdl il cessionario deve predisporre un documento con tipologia TD18, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo Ue.

Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito Iva.

2. **Campo <CedentePrestatore>** : Dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.
3. **Campo <CessionarioCommittente>** : Dati del cessionario/committente che effettua l'integrazione o emette l'autofattura, cioè vanno indicati i propri dati.
4. **Campo <CodiceDestinatario>** : Va indicato il proprio codice destinatario oppure il codice "0000000".
5. **Campo <Data> della sezione "Dati Generali"** : Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).
6. **Sezione <DettaglioLinee>** : Devono essere compilati i campi previsti e devono essere indicati l'imponibile e l'Iva. Se si tratta di un'operazione non imponibile deve essere data indicazione della Natura (ad esempio, per gli acquisti non imponibili con uso del plafond occorre indicare N3.5; nel caso di introduzione di beni in un deposito Iva a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6; nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4).
7. **Campo <DatiFattureCollegate>** : Estremi della fattura di riferimento.
8. **Campo <Numero>** : Consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

DOCUMENTO XML TD19

1. **Quando va emesso** : Il cedente non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale. L'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario, il quale deve predisporre un documento TD19. Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972

per acquisti da soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito Iva utilizzando la natura N3.6..

2. **Campo <CedentePrestatore>** : Dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso. Il prestatore potrebbe aver indicato in fattura una partita Iva italiana aperta tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta; in mancanza di fattura elettronica, anche in questo caso si rende necessario inviare un documento TD19 riportando l'identificativo estero del prestatore.
3. **Campo <CessionarioCommittente>** : Dati del cessionario/committente che effettua l'integrazione o emette l'autofattura, cioè vanno indicati i propri dati.
4. **Campo <CodiceDestinatario>** : Va indicato il proprio codice destinatario oppure il codice "0000000".
5. **Campo <Data> della sezione "Dati Generali"** : Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di beni intra-Ue. Data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di beni extra-Ue.
6. **Sezione <DettaglioLinee>** : Devono essere compilati i consueti campi, indicando imponibile e Iva. Se si tratta di un'operazione non imponibile deve essere indicata la Natura (ad esempio, per i non imponibili con uso del plafond occorre indicare N3.5, nel caso di acquisti da soggetti non stabiliti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lettera c), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni, o di servizi su beni, che si trovano all'interno di un deposito Iva occorre indicare la Natura N3.6, nel caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia occorre indicare la Natura N2.2).
7. **Campo <DatiFattureCollegate>** : Estremi della fattura di riferimento.
8. **Campo <Numero>** : Consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

Per le **NOTE DI CREDITO** emesse dal cedente prestatore estero finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta in quanto il debitore d'imposta è il Cessionario Committente nazionale, si integra la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI (codici TD17-TD18-TD19), indicando gli importi con segno negativo e **non va utilizzato il documento TD04 utilizzato per le altre note di credito.**

Si propone una **sintesi** delle operazioni da comunicare e delle modalità per farlo.

OPERAZIONI	OBBLIGO DELL'ESTEROMETRO?	MODALITA'
Operazioni documentate da bolletta doganale (export/import), <u>comprese le cessioni a privati extra-Ue.</u>	NO	--
Bollette rilasciate da altri Stati membri (tali documenti rilevano per i servizi internazionali; CM 37/E/2011), Es.: ITA che immette in libera pratica beni di provenienza extra-UE in altro Stato membro (senza pagare l'Iva – regime 42), facendoli proseguire a destino del cliente in altro paese comunitario cui sono fatturati dalla posizione Iva aperta nel paese d'introduzione dei beni.	Caso dubbio	--
INTEGRAZIONE/AUTO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE OPERAZIONI PASSIVE		
Acquisto (beni/servizi) in reverse charge interno	NO	Non obbliga all'integrazione elettronica via Sdi con tipo documento TD16. <u>Si può ancora stampare la fattura e integrarla manualmente.</u>
Acquisto da fornitori non residenti – <u>diversi da importazioni ed esportazioni</u>	SI	Integrazione/autofatturazione analogica <u>per assolvere gli obblighi IVA</u> <u>Obbligo di utilizzare il formato Xml</u> a fini esterometro , con relative tempistiche d'invio, per un acquisto da non residente (TD17, TD18, TD19). A seconda che il documento sia elettronico o analogico, cambiano le regole di conservazione.
Acquisto di beni da San Marino documentati da e-fattura sammarinese (articolo 8, Dm 21 giugno 2021)	NO	Obbligo d'integrazione elettronica per assolvere l'imposta (<u>obblighi IVA</u>), per il quale va inviato un TD19 . N.B. Continueranno ad arrivare fatture analogiche da RSM. Es. per i servizi (salvo diversa scelta del fornitore) o quando il fornitore è un forfettario sammarinese (ricavi inferiore a 100 mila euro).

<p>Operazioni di forfettari nazionali “sotto soglia” (25.000 euro di ricavi nel 2021)</p>	<p>NO continueranno a essere esonerati dall’e-fattura (e conseguentemente dall’esterometro) per tutte le operazioni, comprese le cessioni a San Marino, fino a tutto il 2023.</p>	<p>Integrazione/autofatturazione analogica <u>per assolvere gli obblighi IVA</u></p>
<p>Operazioni di forfettari nazionali “sopra soglia” (25.000 euro di ricavi nel 2021)</p>	<p>SI</p>	<p>Integrazione/autofatturazione analogica <u>per assolvere gli obblighi IVA</u></p> <p><u>Obbligo di utilizzare il formato Xml</u> a fini esterometro, con relative tempistiche d’invio, per un acquisto da non residente (TD17, TD18, TD19).</p> <p>Se integro ai fini IVA ogni fattura con XML via SDI evito l’esterometro.</p>
<p>Cessioni intra-Ue “assimilate” per invio di beni in altri Stati membri per esigenze dell’impresa</p>	<p>SI</p>	<p>Il codice N3.2 si usa per le cessioni intra-Ue “assimilate” per invio di beni in altri Stati membri per esigenze dell’impresa. Qui, l’obbligo dell’e-fattura dovrebbe derivare dal fatto che il cessionario “assimilato” è nazionale, benché dotato di partita Iva nel Paese Ue dove i beni sono trasferiti. Per la successiva “vera” vendita in loco (B2B) si potrebbe utilizzare fattura analogica con dicitura “inversione contabile” se in quello Stato è previsto il reverse charge.</p>
<p>acquisti di beni/servizi all’estero FUORI CAMPO IVA (risposta 85/2019)</p>	<p>SI per i quali va trasmesso il documento TD17 (servizi) e TD19 (beni) con natura dell’operazione N2.2</p> <p>N.B. Il DI 73/22 porta l’esonero per gli acquisti non superiori a 5.000 euro per ciascuna cessione o prestazione, al di sotto del quale la trasmissione dei dati non sarà più dovuta.</p>	<p>In tal caso, va fatto l’esterometro e la fattura sarà inviata con codice natura N3.2 (confluendo nella lipe e in dichiarazione annuale), mentre l’imposta estera potrà confluire in campi “non sensibili” del formato Xml.</p> <p>Non dovrebbe tuttavia essere impedito l’utilizzo del codice N7 (che parrebbe il più adeguato), ma solo se la fattura emessa facoltativamente non serve ai menzionati scopi (<i>plafond</i>/rimborso infrannuale).</p>



Operazioni di chi ha aderito al regime OSS	NO a meno che non decida volontariamente di emettere fattura non imponibile Iva per beneficiare del plafond degli esportatori abituali o per accedere al rimborso trimestrale (risposta 802/2021).	
---	--	--